



**REGOLAMENTO ORGANICO  
DEL CIMITERO COMUNALE  
DI ORSELINA**

del 27 maggio 1969

## REGOLAMENTO ORGANICO DEL CIMITERO COMUNALE DI ORSELINA

### **Art. 1**

Il Cimitero, quale proprietà comunale, è posto sotto la speciale sorveglianza del Municipio che lo esercita a mezzo della competente commissione e del custode in ossequio alle disposizioni di legge in materia ed a eventuali ordinanze municipali nell'interesse pubblico.

### POLIZIA DEL CIMITERO

### **Art. 2**

- a) Il cimitero è aperto al pubblico durante tutto l'anno con orario da stabilirsi dal Municipio.
- b) Nel cimitero comunale sono accolte le salme:
  - 1. delle persone morte, domiciliate nel Comune;
  - 2. delle persone morte fuori Comune e non aventi domicilio locale ma aventi diritto ad una sepoltura in posti riservati;
  - 3. delle persone trovate morte nel territorio del nostro Comune e di cui non è possibile rintracciare parenti che ne chiedano la sepoltura altrove;
  - 4. di attinenti o patrizi morti fuori Comune, qualora sia stata voluta l'inumazione della persona defunta stessa e dalla rispettiva famiglia (coniuge, figli, genitori).

Nessuna salma o resti di salma può essere ricevuta nel Cimitero per essere inumata o tumulata se non è accompagnata dall'autorizzazione del Municipio, giusta l'art. 153 della legge sanitaria. L'autorizzazione municipale è subordinata all'avvenuta notifica del decesso all'Ufficio dello Stato Civile.

### **Art. 3**

Per cura del Municipio verrà allestito un piano di distribuzione delle sepolture del Cimitero che resterà nell'archivio comunale e sarà debitamente aggiornato.

### **Art. 4**

Le tombe per adulti devono avere le misure perimetrali di metri 0.70 x 1.70 ed una distanza fra tomba e tomba di cm. 40.

Le sepolture nei campi comuni dovranno essere contrassegnate con un numero progressivo e registrate sull'elenco generale degli inumati che potrà essere consultato, da chiunque giustifichi un legittimo interesse, presso la Cancelleria Comunale.

### **Art. 5**

Nessun monumento o lapide sarà collocata nel Cimitero senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

Essi dovranno mantenersi nelle misure del terreno occupato e riservato. Quelli posti sulle fosse comuni verranno ritirati dai parenti, previa comunicazione scritta, al momento dello spurgo del Cimitero che di regola non potrà avvenire prima che siano trascorsi venti anni dalla sepoltura della salma.

#### **Art. 6**

Lo spurgo di singole sepolture o di zone di Cimitero avverrà solo dopo avviso ai familiari o parenti a tenore delle disposizioni cantonali in materia.

Le ossa rinvenute durante lo spurgo saranno consegnate, se richieste, ai parenti, altrimenti saranno diligentemente raccolte e riunite nell'ossario comunale.

#### **Art. 7**

I monumenti, le lapidi, le croci, gli arbusti e ogni altro segno che venisse posto sulle fosse sono considerati proprietà della famiglia del defunto la quale ha l'obbligo della loro buona manutenzione.

In caso di negligenza o di inosservanza di una decente manutenzione il Municipio si riserva il diritto di far ritirare ogni segno funerario caduto in sfacelo o in grave deperimento, previa intimazione agli interessati.

Il Municipio si riserva di far assestare, a spese degli interessati, le tombe cadute in abbandono.

#### **Art. 8**

Alla scadenza delle concessioni di sepoltura nei campi comuni il Municipio si riserva di ritirare e di disporre, nel modo che crederà opportuno, dei segni funerari croci e monumenti che non fossero ritirati dai parenti del defunto.

#### **Art. 9**

L'autore di qualunque guasto o sfregio al cimitero sarà punito con multa da fr. 10.-- a fr. 500.-- riservata l'azione penale.

#### **Art. 10**

Il Cimitero è sottoposto alla sorveglianza di un custode responsabile della sua manutenzione e funzionamento.

Il custode è di regola anche affossatore.

Si occupa di far rispettare le norme del regolamento, denunciando al Municipio eventuali infrazioni; è incaricato del servizio di pulizia e del regolare andamento interno del Cimitero e ne detiene le chiavi.

#### **Art. 11**

Per le inumazioni ogni salma dovrà essere chiusa in un feretro di legno leggero e verrà sepolta in cassa separata.

Soltanto la madre e il neonato morti nell'atto del parto potranno essere chiusi nello stesso feretro e trattati come una sola salma.

Le fosse comuni dovranno farsi da un'estremità del campo e successivamente procedendo per ciascuna in ordine progressivo.

Per tutte le inumazioni, siano esse in campo comune o in tombe private, è assolutamente proibito l'impiego di casse metalliche, salvo casi speciali da giudicarsi dal Municipio, ed è prescritto l'uso di legno leggero dello spessore non oltre i 3 centimetri.

#### **Art. 12**

Le fosse comuni aperte dovranno avere una profondità di metri 1.80 ed una larghezza di metri 0.80.

#### **Art. 13**

Le fosse per inumazione di bambini dovranno essere fatte nell'apposito reparto per bambini e adeguate nelle misure alla grandezza del feretro, ritenuta una profondità minima di m. 1.50.

#### **Art. 14**

Nessuna salma, sia del campo comune sia da tomba privata, potrà essere tolta dal cimitero o cambiata di posto senza il preventivo permesso della autorità competente a tenore di legge.

Esumazioni di cadaveri, in casi straordinari ed ordinati dalle competenti autorità giudiziarie potranno avvenire in ogni tempo secondo le norme stabilite dall'art. 155 della legge sanitaria.

Il medico delegato dovrà, preventivamente avvisato, assistere alla tumulazione.

### CAMERA MORTUARIA

#### **Art. 15**

La camera mortuaria è destinata ad accogliere quelle salme che prima della loro sepoltura richiedono osservazione od eventuali indagini necroscopiche.

Il Municipio provvederà alla relativa sorveglianza quando questa non venisse effettuata dalla famiglia o dai parenti.

La tassa di occupazione sarà fissata dal Municipio secondo i casi e secondo il periodo di occupazione.

### DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

#### **Art. 16**

L'area del Cimitero è divisa:

- a) campi per adulti a sepoltura comune
- b) campo per bambini
- c) campi per tombe private
- d) colombari
- e) urne cinerarie

#### **Art. 17**

Sulla placca esterna di granito, dei colombari e urne cinerarie potrà essere applicata una fotografia del defunto della grandezza non superiore ai 10 centimetri.

L'iscrizione con caratteri scolpiti dovrà essere:

- |                   |         |  |
|-------------------|---------|--|
| a) colombari      | cm. 5   | di altezza per nome e cognome          |
|                   | cm. 5   | di altezza per data di nascita e morte |
| b) urne cinerarie | cm. 2.5 | di altezza per nome e cognome          |
|                   | cm. 2.5 | di altezza per data di nascita e morte |

Nessuna urna cineraria o colombario potrà essere ceduto a terzi.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni causati alle urne cinerarie e colombari senza nessuna colpa da parte sua.

Non è permesso la posa di fiori fuori dal posto a questo scopo previsto.

### POSA MONUMENTI

#### **Art. 18**

Chiunque vorrà posar lapidi o monumenti dovrà ottenere licenza dalla municipalità, previa presentazione del disegno e relative iscrizioni.

Lo spazio occupato non potrà essere maggiore di quello di un rettangolo numerizzato nel piano di distribuzione delle salme e la fondazione del monumento dovrà essere costruita in modo da permettere lo scavo di nuove fosse a filo.

Le fosse devono essere delimitate da un contorno in granito.

I monumenti sulle tombe private o comuni devono avere l'altezza di metri 1.00.

### TARIFFE

#### **Art. 19**

Chiunque intenda acquistare tombe private, colombari, cinerari, deve farne domanda scritta al Municipio il quale ne rilascerà l'autorizzazione e se non ritiene di dover accogliere la domanda ne dovrà dare per lettera il motivo.

|               |                                      |              |
|---------------|--------------------------------------|--------------|
| Suddivisione: | a) tombe private su terreno naturale | fr. 600.--   |
|               | b) colombari                         | fr. 1'800.-- |
|               | c) cinerari                          | fr. 300.--   |

Le concessioni vengono date per un periodo di:

|                  |  |
|------------------|--|
| a) tombe private | anni 30<br>rinnovabile per ulteriori anni 20 |
| b) colombari     | anni 50<br>rinnovabile per ulteriori anni 30 |
| c) cinerari      | anni 30<br>rinnovabile per ulteriori anni 20 |

Alla scadenza la concessione può essere rinnovata dietro istanza del beneficiario e suoi successori e alle condizioni a quel momento in vigore per le nuove concessioni.

Trascorso il periodo di concessione, se la stessa non viene rinnovata, gli eventuali segni esteriori (monumenti, croci, lapidi, ecc.) saranno messi a disposizione del proprietario a norma dei disposti dell'art. 9.

La tassa di rinnovo è uguale a quella di concessione.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

### **Art. 20**

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena approvato dall'autorità governativa.

Con la sua entrata in vigore restano abrogati il Regolamento del Cimitero comunale di Orselina del 30 agosto 1963 e le successive ordinanze municipali in materia.

### **Art. 21**

Nel Cimitero deve trovarsi un reparto appropriato per il deposito dei rifiuti. Esso va tenuto in ordine dal sorvegliante del Cimitero.

Il Municipio deve provvedere all'esercizio dei rubinetti d'acqua necessari.

Per tutto quanto non menzionato nel presente regolamento fanno stato le disposizioni della legge sanitaria cantonale e del regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Approvato dal Consiglio Comunale di Orselina nella sessione straordinaria del 27.5.1969.

Il presente regolamento venne esposto all'albo comunale di Orselina per il periodo di 20 giorni, dal

Approvato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino il 14.11.1969 con ris.no. 7823